

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1926

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBINI, MIGLIASSO, INGRAO, ZANGHERI, AULETA, BARBERA, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, CAPECCHI, CAPRILI, CECI BONIFAZI, CIVITA, DIGNANI GRIMALDI, FACHIN SCHIAVI, FILIPPINI GIOVANNA, GELLI, LO CASCIO GALANTE, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PELLEGGI, PETROCELLI, QUERCIOLI, SANNA, SOAVE, STRUMENDO, TAGLIABUE, VIOLANTE

Presentata il 23 novembre 1987

Legge quadro sul volontariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riproponiamo all'attenzione del Parlamento, con la presente proposta di legge, la opportunità nonché la necessità di emanare una legge-quadro che disciplini in termini minimali, ma essenziali — e comunque sia un chiaro punto di riferimento normativo — il fenomeno del volontariato.

La precedente proposta, presentata il 10 ottobre 1985 e poi decaduta per la fine anticipata della IX legislatura, è stata ritoccata in alcuni punti, quali si sono evidenziati in questi ultimi tempi, durante i quali il fenomeno del volontariato si è imposto ancora più all'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa, delle stesse forze politiche al

punto che un fitto dibattito politico-culturale ha tentato di analizzare, conoscere a fondo radici, orientamenti, prospettive di un movimento di persone ed organismi associati così complesso ed in continua evoluzione.

Ci sono molti motivi alla base del rifiorire di interesse per un fenomeno sociale in sé antico e fortemente radicato nella cultura del nostro Paese: esso sorge infatti molto prima degli anni ottanta. Erano, indubbiamente, espressione di volontariato le innumerevoli iniziative caritative attive fin dal medioevo in soccorso di malati, vecchi, indigenti. Così come tante opere pie ed organizzazioni filantropiche che accompagnarono lo sviluppo

della rivoluzione industriale in tutta Europa trovavano nei principi della solidarietà umana, dell'impegno individuale e collettivo libero, gratuito e disinteressato la loro spinta ideale. Ed, infine, come non ricondurre nella tradizione operaia e popolare in un ambito di volontariato le stesse società di mutuo soccorso che precorsero il moderno sistema assistenziale e previdenziale?

Nelle sue manifestazioni più recenti il volontariato ha però assunto una dimensione ed un ruolo sociale nuovi, originali. In una recente indagine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha individuato ben 15.000 gruppi di volontariato, di varia natura ed ispirazione, che operano nel nostro Paese. Un vero e proprio esercito di volontari, così è stato definito, che coinvolge milioni di persone, con una forte presenza organizzativa nel centro-nord, ma in rapida espansione anche nelle regioni meridionali. Gruppi che assumono differenti forme organizzative, associazioni, comunità di vita, che si rifanno a motivazioni religiose o laiche di impegno nel sociale, che si misurano quotidianamente con problemi vecchi e nuovi della società dei nostri giorni. La protezione civile, l'assistenza agli anziani, agli handicappati, il recupero dei tossicodipendenti, l'aiuto alle popolazioni del Terzo Mondo, l'ambiente sono solo alcuni fra i settori nei quali il volontariato esprime le sue energie operative.

Ma sono anche inedite ed originali le caratteristiche con cui, oggi, il volontariato tendenzialmente si presenta. L'idea di gruppi parcellizzati e marginali, che si muovono secondo logiche riparatorie, a mitigare le sofferenze altrui senza preoccuparsi di individuare ed intervenire sulle cause, avulsi dalle dinamiche e dai processi sociali e politici della società appartiene ormai in larga misura al passato. Quello odierno è un volontariato cosciente del suo ruolo, che vuole rapportarsi alle istituzioni, agli enti locali in particolare, per partecipare direttamente alla elaborazione ed all'attuazione dei programmi di intervento sul territorio. Sono in larga parte lontane dalle idee e

dai comportamenti del nuovo volontariato le tendenze privatistiche, conflittuali ed antitetiche all'intervento pubblico. Il volontariato riconosce il ruolo fondamentale che l'ente locale è andato assumendo con la riforma regionale, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, con la legge 22 luglio 1975, n. 382 sull'ordinamento regionale e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui alla legge n. 382 del 1975; non vuole, quindi, sostituire il comune nelle sue prerogative e nei suoi obblighi, ma rinnovare il fondamentale rapporto tra pubblico e privato, dando spazio alle esigenze di partecipazione della gente. Una partecipazione nuova, non solo verbale, ma anche operativa per contribuire ad una maggiore immediatezza dei servizi pubblici, ad un loro funzionamento meno burocratico, ad un intervento più umanizzato e vicino alle esigenze della gente.

Si rivelano, pertanto, incomplete e riduttive tutte quelle analisi tendenti a legare lo sviluppo del volontariato alla crisi dello Stato sociale, presentandolo come una tendenza aggiornata del privato a surrogare la pubblica amministrazione nella erogazione dei servizi sociali, altrimenti insostenibili per i limiti e le ristrettezze della finanza pubblica. Non è contro il pubblico, ma nel e per il pubblico che il volontariato si muove, portando nuove energie e risorse, una maggiore sensibilità ai bisogni degli individui e della collettività, una salda identità tra operatività e spinta ideale. Risorse, quindi, che possono contribuire anche all'interno delle istituzioni ad un forte e deciso mutamento in senso democratico e partecipativo dell'economia e della società.

Si è di fronte, in sintesi, ad un nuovo movimento di massa, che porta avanti, nel suo complesso, e traduce, nella sua condotta, quella cultura della solidarietà e della doverosità sociale, già presente nella Costituzione e tende a muoversi in un rapporto costante con l'ente locale, in uno spirito di integrazione e di collabora-

zione e dimostra di voler porsi non già come alternativo o concorrente con le istituzioni, ma come collaboratore e stimolatore, autonomo e perspicace, delle finalità di promozione della persona umana.

Ed è proprio nel rapporto con le istituzioni che il volontariato riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità di intervento rispetto ai vecchi e nuovi bisogni del territorio dalle tradizionali povertà alle solitudini dell'uomo moderno. Bisogni che l'istituzione pubblica deve affrontare in prima persona, perché responsabile e competente, ma che possono essere più compiutamente soddisfatti se essa si avvale di quanto la società civile riesce ad esprimere in termini di partecipazione e di solidarietà, soprattutto laddove i bisogni toccano drammaticamente le dimensioni più intime dell'individuo, là dove il rapporto umano risulta necessario ed insostituibile.

Di qui la necessità di promuovere una legislazione che non tenti di imbrigliare in normative rigide un fenomeno di per sé dinamico ed evolutivo, ma al contrario si proponga di agevolare, rendere possibile, incoraggiare un proficuo rapporto tra volontariato ed istituzioni, assicurando reciproche tutele e garanzie.

La legislazione del nostro Paese si è fino a questo momento occupata del volontariato in misura molto parziale e superficiale. Sia la citata legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, sia numerose leggi regionali in materia socio-sanitaria e dei servizi affermano la possibilità per i comuni e le unità sanitarie di ricorrere alle organizzazioni di volontariato per l'espletamento di loro compiti istituzionali. Alcune leggi regionali compiono un ulteriore passo in avanti nel definire possibili rapporti convenzionali e criteri di valutazione ai fini del riconoscimento delle organizzazioni di volontariato. Ma, al di là dei molti e lodevoli tentativi, manca tuttora una normativa aggiornata che definisca, promuova e sostenga il lavoro volontario in forma sia individuale sia associata, definendone le prerogative, i diritti,

i campi di intervento, individuando gli strumenti di collaborazione con gli enti locali.

È per questo che la nostra proposta di legge si pone come uno strumento agile e semplice, capace, comunque, di costituire un punto di riferimento per i soggetti di volontariato, per i loro interlocutori, per l'ente locale ed abbandona ogni criterio centralistico di intervento, attribuendo alle regioni la competenza legislativa e rafforzando, così, la fiducia nello Stato delle autonomie.

Ci sembra che una simile impostazione, da un lato, prenda atto della realtà, e, dall'altro, guardi al fenomeno come a qualcosa di peculiare, nettamente distinto dall'associazionismo.

La proposta di legge così come è articolata intende anche sottolineare la pregnanza che la cultura del volontariato ha prodotto nella vita sociale, ed intende stimolare l'utilizzo delle forze di volontariato in una prospettiva dinamica e funzionale agli scopi generali dell'ente locale.

A sua volta, quest'ultimo deve compiere un salto di qualità, superando forme di presenza statica e meramente burocratica, per autoimporsi una capacità progettuale incisiva e altamente qualificata attenta all'emergere dei nuovi soggetti, per la realizzazione dei suoi scopi generali.

Con questa proposta di legge, che riprende alcuni suggerimenti derivanti da altri gruppi parlamentari e dal dibattito apertosi nel Paese e che, naturalmente, è aperta al confronto delle forze democratiche, sinceramente proiettate verso la costruzione di una società portatrice dei valori di pace e di democrazia, congiuntamente al rispetto comunque e dovunque della persona umana, si cerca di rispondere alle aspettative della società, alle esigenze dei cittadini, che guardano ancora, malgrado il riflusso e la ventata di privatismo, ossessivamente proposto dai *mass-media* e dalle forze che li sostengono, alle istituzioni pubbliche come espressioni credibili della sintesi politica delle esigenze e dei bisogni diffusi.

Le finalità della legge sono indicate all'articolo 1 nel riconoscimento e nella promozione delle attività di volontariato in attuazione dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale. Gli enti locali (articolo 4) potranno collaborare con il volontariato nell'ambito della programmazione regionale, non possono cioè delegare al volontariato proprie competenze, ma devono garantire al cittadino la certezza delle prestazioni, riservandosi la prerogativa di decidere sulla valutazione del diritto, sull'ammissione e dimissione dal servizio, prerogativa che non può essere lasciata al privato se non a rischio di incoraggiare criteri di valutazione non oggettivi o, peggio, ideologici. Quindi, un volontariato non come privatismo in chiave aggiornata, sostitutivo dei compiti del comune e del suo personale, ma integrativo degli stessi per una migliore qualità ed efficacia dell'intervento pubblico.

I soggetti del volontariato sono individuati dall'articolo 3 in tutti quei cittadini che, individualmente o attraverso organismi associativi, compresi i: « centri sociali anziani », rendono disponibile il loro tempo e la loro competenza per la realizzazione dei programmi dell'ente locale in materia sociale. Si è voluto, in particolare, sottolineare il ruolo del volontariato individuale per offrire possibilità di impegno a tutti quei cittadini che pur non intendendo aderire per qualsiasi motivo ad associazioni, intendano però ugualmente collaborare senza intermediazioni con le istituzioni. Pensiamo al ruolo di persone singole in alternativa al ricovero in istituto di minori o a sostegno di nuclei familiari in difficoltà.

La proposta di legge prende in considerazione un settore ben definito come prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro (articolo 2), rimandando poi alle specifiche leggi di settore la regolamentazione del volontariato nella protezione civile e negli aiuti internazionali (articolo 17), ciò perché riferite a settori dell'intervento statale che per le loro caratteristiche non possono far rigorosamente riferimento a logiche territoriali. La legge interessa tutte le attività finalizzate alla promozione della salute individuale e collet-

tiva ed al superamento di ogni forma di emarginazione attraverso la rimozione delle situazioni che limitano la autonomia del singolo; ed, inoltre, alla promozione di iniziative di solidarietà in settori molto ampi: dai servizi sociali, alla cultura, allo sport, alla tutela dell'ambiente.

L'articolo 5 definisce le associazioni di volontariato. La definizione è molto ampia nell'intento di garantire al volontariato la possibilità di darsi un'organizzazione nelle forme più varie e rispondenti alle reali esigenze operative, dalla associazione non riconosciuta alla persona giuridica. Questo, nel rispetto del principio di libertà e di una realtà molto articolata e diversificata in base a logiche di carattere culturale e territoriale. Naturalmente tali associazioni, comunque organizzate, devono garantire una gestione democratica e la più ampia partecipazione dei soci. Le associazioni di volontariato devono, altresì, essere fondate su prestazioni personali e volontarie dei soci. Ciò non esclude del tutto la possibilità che convivano con il volontariato forme di lavoro dipendente, sia da parte di soci che di terzi, ma solo nei limiti strettamente indispensabili a garantire il funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità sociali.

La competenza esclusiva delle regioni in materia di volontariato è regolata dagli articoli 6 e 15. Alle regioni compete la regolamentazione del settore per tutto ciò che riguarda albi e registri del volontariato, modalità di iscrizione, il sostegno alle associazioni, convenzioni ed accordi. Una scelta regionalistica e di decentramento, quindi, in armonia con le linee evolutive dell'assetto istituzionale del Paese, soprattutto nelle materie oggetto dell'intervento del volontariato prese in considerazione dalla proposta di legge, che, quindi, facilita notevolmente l'organica integrazione del volontariato nella programmazione e nella gestione dei servizi. Al contrario, una scelta centralistica, che va assolutamente evitata, introdurrebbe elementi di conflitto e confusione di competenze tali da risultare limitative di un pieno utilizzo delle energie del volontariato.

In particolare, gli albi delle associazioni di volontariato che possono essere comunali, provinciali e regionali ed i registri comunali per l'iscrizione dei volontari singoli permettono agli enti locali di individuare i soggetti con i quali poter instaurare rapporti convenzionali o accordi per il perseguimento delle finalità sociali proprie. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi può essere previsto, tra l'altro, sia per l'associazione sia per il singolo volontario il rimborso delle spese vive sostenute. Per quanto riguarda, invece, il sostegno alle associazioni di volontariato le regioni possono individuare le soluzioni più opportune mettendo a disposizione prevalentemente servizi, locali, strutture.

Ai soggetti di volontariato la norma (articolo 7) riconosce diritti e prevede doveri, per cui garantisce la prerogativa di essere informati e consultati sulle politiche sociali dell'ente locale, di proporre programmi, di partecipare ad attività di aggiornamento promosse dalle regioni; nonché di accedere alle strutture pubbliche e di avere attestati delle prestazioni svolte.

Qualora, inoltre, i volontari siano impegnati in situazioni di emergenza si è prevista la garanzia di alcuni diritti assicurativi, previdenziali e di carriera al fine di evitare ogni forma di discriminazione nei loro confronti, che agiscono per finalità altamente sociali.

Si tratta di prerogative introdotte nell'intento di dare alle associazioni di volontariato ampia possibilità di movimento e di espressione nell'ambito dei servizi, svincolandole da un ruolo puramente operativo ed esecutivo e di riconoscere, in concreto, la solidarietà sociale posta in essere.

D'altra parte, è sembrato opportuno proprio come sottolineatura della collaborazione del soggetto di volontariato con l'ente locale e del più ampio dovere di solidarietà sociale che riguarda tutti i cittadini, prescrivere, come dovere a carico del soggetto stesso, di fornire informazioni sui programmi di intervento, se l'ente locale ne fa richiesta, nonché in

caso di emergenza o di pubblica calamità, di segnalare la propria disponibilità alla autorità che coordina l'intervento.

I soggetti volontari devono, inoltre, essere a tutti gli effetti responsabili dell'opera da essi prestata, della qualità e della esecuzione dei loro interventi (articolo 8).

A tale proposito, l'articolo 11 prevede l'assicurazione obbligatoria, sia per gli eventuali infortuni o malattie professionali, da stipulare con l'INAIL, sia per eventuali danni arrecati a terzi o a cose, da contrarre, in questo caso, con qualsiasi istituto assicurativo.

I costi dell'assicurazione, in ambito convenzionale, possono essere posti a carico dell'ente locale.

Gli articoli 9 e 10 trattano dei rapporti di collaborazione e di convenzionamento con l'ente locale.

I primi concernono i volontari singoli, i secondi i volontari associati; ma, per entrambi, si pone l'accento sulla qualità del servizio e si prevedono, come ovvio, forme di controllo e di verifica delle prestazioni eseguite, nonché il rimborso, se richiesto, delle spese vive sostenute per l'opera prestata.

Gli articoli 12, 13 e 14, affrontano l'aspetto patrimoniale del fenomeno sia sotto il profilo istituzionale (articolo 12), sia sotto quello più strettamente attinente al regime fiscale.

In ordine al primo, le risorse economiche sono individuate nell'autosufficienza del soggetto nonché nella possibilità di usufruire di contributi anche di terzi, deducibili nel massimo di due milioni dal reddito complessivo dell'erogante.

In ordine al secondo, è prevista l'esenzione da ogni tassa o tributo, comunque denominati, per l'atto costitutivo dell'associazione di volontariato (articolo 13), mentre per quanto concerne le eventuali donazioni e lasciti all'associazione si è contemplato un regime agevolatorio anche rispetto all'attuale disciplina civilistica degli enti non riconosciuti (vedi l'articolo 786 del codice civile), purché si tratti di associazioni iscritte negli albi e i beni, che ad esse così pervengano, siano destinati all'attività di volontariato.

Nell'ipotesi di estinzione o di scioglimento dell'associazione, per il rispetto della volontà del donante o del testatore e per garantire la continuità della destinazione del bene, si è prevista — sempre se da parte dell'associazione si è scelto il regime privilegiato — la devoluzione del bene all'ente locale e, in caso di sua motivata rinuncia, alla regione che ne diventa acquirente di diritto e non può rinunciare, ma risponde dei vari ed eventuali debiti associativi nella misura dei due terzi del valore dei beni ad essa così pervenuti.

Si tratta, in sostanza, di una normativa che, conformemente alle linee ispiratrici dell'intera proposta, contempera la opportunità di concedere alcuni privilegi fiscali con una presenza qualificata degli enti esponenziali della comunità, in cui il soggetto associativo di volontariato opera.

L'articolo 15 si sofferma sulle competenze regionali, esclusiva quella legislativa, concorrente quella amministrativa, indicando al legislatore regionale i contenuti minimali delle convenzioni, tra i quali la trasparenza della vita economica delle associazioni, attraverso l'esibizione dei bilanci. Nello stesso articolo si prevede che le istituzioni a carattere nazionale si possano convenzionare con le associazioni di volontariato, limitatamente alle attività inerenti ai loro specifici compiti istituzionali.

Pure in un quadro di decentramento, la proposta di legge individua specifici compiti a livello statale.

L'articolo 16 prevede quali siano le competenze dello Stato, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Centro nazionale di documentazione del volontariato con compiti informativi, di raccolta dati, coadiuvato da un comitato consultivo, composto da associazioni e federazioni più significative a livello nazionale dei soggetti stessi.

L'articolo 17, come già rilevato, esclude dalla presente normativa il servizio di protezione civile e il volontariato internazionale da regolare nelle leggi di settore, con il riconoscimento anche per quelli che vi partecipano e qualora si

impegnino, della garanzia del posto di lavoro e dei diritti assicurativi e previdenziali.

L'articolo 18 offre agli enti locali una ulteriore possibilità: quella di utilizzare, nell'ambito dei loro programmi, come volontari, militari di leva che ne facciano richiesta e che risultino idonei all'attività che sono chiamati a svolgere. Si tratta di una innovazione di grande portata politica e culturale. Essa estende infatti notevolmente la possibilità di impiego di personale militare ad usi civili, al di là delle tradizionali forme di assistenza ai grandi invalidi di guerra o delle grandi calamità naturali. Offre una importante possibilità di sperimentazione di un nuovo rapporto fra esercito e società civile sulla via di un ulteriore rafforzamento del tradizionale legame fra militari e popolo, fra esercito e società, condizione fondamentale di un esercito democratico in una società democratica. Si tratta naturalmente di uno strumento la cui sperimentazione richiede gradualità e prudenza, in un forte spirito di collaborazione tra autorità militari e pubblici amministratori.

L'articolo 19 prevede anche per i condannati e gli internati la possibilità di poter svolgere, a richiesta, il servizio volontario: è senza dubbio una grossa conquista di civiltà quella di prevedere l'utilizzo volontario di condannati in attività utili per la società: un modo diretto e concreto per attenuare la separatezza del carcere dal mondo esterno.

Si tratta di una forma di esecuzione delle misure alternative alla detenzione, non dell'istituzione di una nuova misura.

Da qualche tempo gli enti locali, le regioni, si interessano al problema carceri, da qui la necessità di coordinare con il Tribunale di Sorveglianza la possibilità che anche i detenuti vengano impiegati nel servizio volontario civile.

Di certo un modo diverso e soprattutto più utile di espiatione della pena.

In virtù dell'articolo 20 spetta al Ministro del tesoro il compito di stanziare negli appositi capitoli di bilancio le somme necessarie alle regioni per la prima attuazione della legge, incame-

rando tutti quegli stanziamenti, già previsti dai diversi Ministeri per promozione di iniziative di volontariato.

Infine, l'articolo 21 introduce norme transitorie, tese a garantire l'avvio del funzionamento della legge stessa, a prescindere da possibili ritardi da parte dei consigli regionali nell'ottemperare agli obblighi di legge e a tutelare l'operatività delle convenzioni attualmente esistenti.

Si intende, così, evitare situazioni di *impasse*, determinate da eventuali difficoltà burocratiche o politiche, dando la possibilità agli enti locali di promuovere forme di collaborazione con i soggetti di volontariato nei limiti della normativa vigente e delle linee operative indicate dalla nuova legge.

Onorevoli colleghi, l'insieme delle norme contenute nella presente proposta di legge crediamo possa offrire alle molteplici espressioni dello stesso volontariato un quadro di certezza normativa, capace di promuoverlo, di stimolarne nuove opportunità di impegno nel sociale e di svilupparsi nella società.

Ma, soprattutto, ci sembra, può permettere agli enti locali di usufruire di una molteplicità di risorse, soprattutto umane, che il tessuto societario offre, per

far fronte alla complessità dei problemi per sortire effetti positivi per la collettività, per trovare nuove risposte ai vecchi ed antichi bisogni, per rinnovare anche culturalmente i servizi pubblici, per rilanciare le istituzioni, che, aprendosi a nuove forme di partecipazione, si fanno più vicine al popolo, di cui sono o dovrebbero essere espressione.

I cittadini, e soprattutto i giovani, possono, così, trovare nell'impegno libero, gratuito, disinteressato, una piena soddisfazione della loro testimonianza di solidarietà partecipando concretamente alla risoluzione dei problemi e alla vita della società.

La presente proposta di legge, in sintesi, regolamentando solo in misura minimale e per linee di indirizzo la rilevanza sociale del complesso fenomeno, tende anch'essa a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo democratico e civile del nostro Paese, convinti, come siamo, che con l'apporto di tutti e di ciascuno si rinvigorisce, in una dimensione nuova quale chiaramente emerge dall'assetto costituzionale, la stessa struttura dello Stato sociale, che viene, così, a riproporsi, sempre più come affidabile interlocutore dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Con la presente legge sono stabiliti i principi ed i criteri cui debbono uniformarsi gli enti locali e le amministrazioni statali nei rapporti con le attività di volontariato, cui debbono riferirsi le regioni nell'esercizio della loro attività legislativa riguardante le stesse attività, rivolte a fini di solidarietà sociale, di sviluppo della personalità umana, di eguaglianza sostanziale dei cittadini e di progresso sociale stabiliti dalla Costituzione.

ART. 2.

(Attività di volontariato).

1. La Repubblica riconosce il valore e la funzione delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale, ne garantisce la autonomia e ne favorisce l'apporto al conseguimento delle finalità di carattere sociale e civile individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.

2. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato s'intendono le prestazioni effettuate in modo spontaneo, libero, gratuito e per fini di solidarietà, di promozione umana individuale e collettiva, di progresso civile, culturale e materiale, da singoli cittadini in proprio o tramite la organizzazione cui aderiscono, nell'interesse del gruppo di appartenenza, di terzi, della comunità locale, regionale, statale e internazionale.

3. Le organizzazioni di volontariato svolgono le proprie attività avvalendosi di strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali, nell'ambito di strutture pubbliche.

ART. 3.

(I soggetti volontari).

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della comunità loro competenze, abilità, esperienze, capacità in modo disinteressato e gratuito per attività che possono concorrere a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente locale nei settori di intervento di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Collaborazione tra gli enti ed il volontariato).

1. Nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale, gli enti locali, singoli o associati, promuovono e stimolano forme di collaborazione con i soggetti di volontariato, di cui alla presente legge, purché siano soddisfatti i seguenti principi:

a) sia pienamente garantito il diritto dei cittadini agli interventi ed alle prestazioni dovute dagli enti sopra indicati;

b) l'apporto del volontariato sia integrativo e non sostitutivo dei compiti propri del personale dipendente degli enti stessi e, qualora si concreti in prestazioni a favore di singoli, sia riservata agli enti locali la valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni e delle modalità di fruizioni delle stesse, nonché la definizione dei criteri di ammissione e dimissione degli utenti.

ART. 5.

(Associazioni di volontariato).

1. Ai fini della presente legge sono associazioni di volontariato tutte quelle associazioni, gruppi e organizzazioni do-

tate o no di personalità, liberamente costituite, senza fine di lucro, fondate su prestazioni volontarie e personali dei soci e che concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. Le associazioni di volontariato, comunque denominate o giuridicamente strutturate, devono garantire la democraticità della gestione e la partecipazione dei suoi membri alla vita della stessa.

3. Le associazioni di volontariato e i suoi componenti, salvo disposizioni di leggi speciali, sono regolate dalla disciplina propria della organizzazione ed, in mancanza, dalle norme di diritto comune concernenti i rapporti interni delle associazioni non riconosciute.

4. I rapporti, di cui al comma 3, non sono compatibili con alcuna forma di lavoro subordinato e autonomo o con ogni altro tipo di rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con l'organizzazione stessa.

5. Le attività di lavoro dipendente ed autonomo sono ammesse nei limiti strettamente indispensabili a garantire il buon funzionamento della associazione stessa per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 6.

(Albi e registri del volontariato).

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di istituzione degli albi delle associazioni di volontariato e dei registri dei volontari singoli.

2. Gli albi possono essere comunali, provinciali e regionali; i registri sono comunali.

3. Le regioni individuano i requisiti per l'iscrizione e disciplinano altresì, le modalità di cancellazione dagli albi e dai registri.

4. L'iscrizione delle associazioni agli albi, di cui ai commi precedenti, non costituisce riconoscimento di personalità giuridica.

5. L'iscrizione nei registri di volontariato da parte dei singoli è dovuta solo qualora essi intendano prestare la propria collaborazione con il comune.

ART. 7.

(Diritti e doveri del volontariato).

1. I volontari singoli o associati, iscritti agli albi o registri di cui all'articolo 6, hanno diritto:

a) a ricevere ogni informazione ed essere consultati sulle politiche sociali dell'ente locale e sui relativi programmi attuativi;

b) di proporre programmi e iniziative di intervento;

c) di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalle regioni o dagli enti locali secondo le modalità stabilite dalla legge regionale;

d) di ottenere l'attestazione dell'opera svolta con l'indicazione delle caratteristiche e della durata del servizio reso;

e) di accedere alle strutture pubbliche nei limiti in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento della propria attività di volontariato e sia compatibile con le finalità cui adempiono le strutture stesse e con i compiti di istituto dell'ente locale.

2. Il volontario ha il dovere di fornire informazioni sui propri programmi e disponibilità all'ente locale che ne fa richiesta per la definizione delle proprie politiche e programmi di intervento.

3. Nelle situazioni di emergenza o di pubblica calamità, salvo quanto stabilito dalle norme sulla protezione civile, i soggetti di volontariato segnalano la propria disponibilità all'autorità che ne coordina l'intervento.

4. Ai cittadini impegnati nelle situazioni di cui al comma 3 nelle convenzioni attualmente esistenti saranno assicurati i seguenti diritti:

a) di mantenere l'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;

b) di avere riconosciuti i diritti assicurativi e previdenziali;

c) di maturare la carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legati al trascorrere del tempo.

5. I datori di lavoro sono autorizzati ad assumere a tempo determinato eventuali sostituti dei volontari impegnati nelle situazioni di cui al comma 3.

ART. 8.

(Responsabilità dei soggetti volontari).

1. I volontari singoli o associati sono, a tutti gli effetti, responsabili dell'opera prestata e sono tenuti al rispetto della normativa che regola la specifica attività, oggetto dell'impegno di volontariato, e delle linee operative indicate dall'ente locale con cui si svolge la collaborazione.

ART. 9.

(Rapporti di collaborazione).

1. Gli enti locali possono stabilire rapporti di collaborazione con volontari singoli iscritti negli appositi registri comunali di cui all'articolo 6.

2. In regime di collaborazione, ai singoli volontari possono essere rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute per l'opera prestata, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

3. L'ente locale regola i propri rapporti con il volontario singolo mediante appositi provvedimenti.

ART. 10.

(Convenzioni con l'ente locale).

1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui all'articolo

6 per la loro utilizzazione nell'ambito dei propri servizi e delle strutture pubbliche o in ambiti esterni.

2. Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio prestato e l'adeguata preparazione dei volontari e, in ogni caso, prevedere forme di verifica e di controllo delle prestazioni eseguite.

3. La convenzione può, tra l'altro, prevedere, se richiesto, il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

4. Il rimborso delle spese vive sostenute per l'attività di volontariato svolta, non dà luogo a riduzione di pensione e non costituisce reddito ai fini fiscali.

ART. 11.

(Sicurezza sociale).

1. In riferimento alle prestazioni di attività di volontariato, svolte a vantaggio di terzi, i volontari, singoli o associati, hanno l'obbligo di assicurarsi presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), contro gli infortuni e le malattie professionali e presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi e a cose nell'espletamento della loro attività volontaria.

2. Qualora l'attività di volontariato venga svolta in regime di convenzione o di collaborazione dei singoli con l'ente locale, l'onere derivante dall'assicurazione di cui al comma 1 può essere assunto dall'ente stesso a proprio carico.

ART. 12.

(Risorse economiche).

1. Le associazioni di volontariato traggono le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività dai contributi degli aderenti o di terzi e da quanto eventualmente, previsto dall'atto costitutivo o statuto.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere dedotti dal reddito complessivo dell'erogante per l'importo massimo di due milioni di lire. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il volontario singolo trae i mezzi economici per la prestazione della sua opera da proventi personali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

ART. 13.

(Agevolazioni per le associazioni di volontariato).

1. Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e quelli necessari alla loro iscrizione agli albi di cui all'articolo 6 della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni gravame fiscale.

ART. 14.

(Donazioni e lasciti).

1. Le donazioni e i lasciti testamentari a favore delle associazioni di volontariato, iscritte negli albi di cui all'articolo 6, allorché destinati alle finalità che essi intendono raggiungere, sono esenti da ogni imposta e tassa.

2. Le agevolazioni, di cui al comma 1, sono riconosciute:

a) alle associazioni che siano convenzionate con l'ente locale;

b) a quelle associazioni in grado di dimostrare che da almeno tre anni svolgono effettivamente attività ed erogano prestazioni di volontariato.

3. Le donazioni, i lasciti testamentari e ogni altro avere, pervenuti nel patrimonio delle associazioni o dei gruppi di volontariato, regolarmente iscritti negli albi regionali, provinciali e comunali, purché destinati alla attività di volontariato, di cui alla presente legge, e che abbiano

usufruito delle agevolazioni previste e concesse in virtù dei commi 1 e 2, sono, in caso di estinzione o di scioglimento dei soggetti sopra indicati, devoluti all'ente locale dove insiste il bene, con esenzione da ogni imposta e tassa.

4. Qualora, per ragioni motivate, l'ente locale non proceda all'acquisizione del bene, questo è devoluto alla regione; l'acquisizione si opera di diritto senza bisogno di accettazione né può farsi luogo a rinuncia.

5. L'ente locale o la regione, nell'acquisire i beni ai sensi dei commi 3 e 4, non risponde dell'adempimento delle obbligazioni, di debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei due terzi dei beni acquisiti.

6. L'ente locale o la regione è tenuto al rispetto della volontà di destinazione dei beni acquisiti.

7. I comuni, le province e le regioni esercitano il controllo sulle attività e sui patrimoni delle associazioni di volontariato che usufruiscono dei benefici della presente legge per assicurare il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 1.

8. Nel caso in cui le donazioni o i lasciti alle associazioni di volontariato abbiano una destinazione diversa da quella prevista dalla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono revocate dal momento in cui sono state concesse, con l'applicazione delle sanzioni e delle penalità previste dalle leggi vigenti per le associazioni beneficiarie.

ART. 15.

(Competenza delle regioni).

1. La competenza legislativa in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle regioni, che la esercitano nel rigoroso rispetto dei principi e dei criteri in essa contenuti.

2. La competenza amministrativa, in ordine all'attività di volontariato, di cui alla presente legge, è attribuita alle regioni e agli enti locali.

3. Entro un anno le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme legislative per l'attuazione dei principi e i contenuti previsti dalla presente legge nonché per il sostegno alle associazioni di volontariato fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. Le leggi regionali devono salvaguardare l'autonomia organizzativa, metodologica e progettuale delle organizzazioni di volontariato e favorirne l'autopromozione. Non possono imporre alle organizzazioni di volontariato obblighi non previsti dalla presente legge.

5. Le regioni devono, in particolare, determinare i contenuti e i criteri per la stipula delle convenzioni avendo riguardo agli anni di attività, alle esperienze d'intervento, ai bilanci e al patrimonio delle associazioni di volontariato, allo statuto associativo o all'atto costitutivo.

ART. 16.

(Competenze dello Stato).

1. Lo Stato promuove iniziative dirette a documentare le attività svolte dalle associazioni, dagli enti locali e dalle regioni in materia di volontariato anche al fine di consentire lo scambio e la acquisizione tra le associazioni medesime di nuove metodologie sperimentali di intervento.

2. A tal fine presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Centro nazionale di documentazione sul volontariato.

3. Il centro provvede alla raccolta e alla cura, nelle forme ritenute più idonee, di documenti e testimonianze sulle esperienze nazionali ed internazionali di volontariato fornendo ai cittadini e alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza ed assistenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato.

4. Il centro è coadiuvato, nelle sue attività istituzionali, da un comitato consultivo composto dalle associazioni e dalle federazioni di volontariato più significative a livello nazionale.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri con proprio provvedimento, sentito il coordinamento delle regioni e le associazioni degli enti locali, stabilisce i criteri e le modalità di composizione del comitato consultivo e cura attraverso il centro, periodiche conferenze nazionali del volontariato.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina i rapporti che dovessero rendersi necessari tra i vari dicasteri e le associazioni di volontariato per le questioni di loro competenza.

7. I Ministeri, le istituzioni scientifiche, le università possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato limitatamente alle attività inerenti ai loro compiti istituzionali.

ART. 17.

(Norme sul servizio di protezione civile e volontariato internazionale).

1. Le attività di volontariato nel campo della protezione civile ed in quello internazionale sono regolamentate da specifiche leggi di settore ed in base agli accordi internazionali.

2. In ogni caso, ai cittadini volontari che si impegnano nell'attuazione concreta dei progetti di cooperazione internazionali, devono essere assicurati i seguenti diritti:

a) di mantenere l'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;

b) di aver riconosciuti i diritti assicurativi e previdenziali;

c) di maturare la carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legato al trascorrere del tempo.

3. I datori di lavoro sono autorizzati ad assumere a tempo determinato eventuali sostituti dei cittadini volontari che si impegnano nelle attività di cui al comma 2.

ART. 18.

(Volontariato militare).

1. Nell'ambito dei programmi regionali e degli enti locali, possono svolgere servizio volontario i militari di leva che ne facciano richiesta al proprio comando militare e che risultino idonei, sulla base di accordi tra gli enti locali stessi e le autorità militari competenti territorialmente.

ART. 19.

(Volontariato di detenuti).

1. Nell'ambito dei programmi regionali e degli enti locali, possono svolgere servizio volontario i condannati e gli internati che ne facciano richiesta al Tribunale di Sorveglianza, a condizione:

a) che siano stati ammessi a beneficiare di una misura alternativa alla detenzione o della liberazione condizionale o che ne stiano beneficiando;

b) che siano ritenuti idonei, sulla base degli accordi tra gli enti locali stessi e il Tribunale di Sorveglianza competente territorialmente.

ART. 20.

(Provvedimenti del Ministro del tesoro).

1. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri interessati, provvede con apposito decreto al trasferimento alle regioni delle somme previste nei rispettivi capitoli di bilancio per l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato.

ART. 21.

(Norme transitorie).

1. In attesa dell'emanazione delle apposite norme regionali previste dagli articoli 6 e 15, gli enti locali nell'ambito e nei limiti della legislazione vigente e in

conformità con quanto previsto dalla presente legge possono promuovere forme di collaborazione con le associazioni di volontariato.

2. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate ai criteri previsti dall'articolo 10 entro il termine di un anno, pena la decadenza.

3. Le organizzazioni di volontariato titolari di convenzioni con pubbliche amministrazioni al momento della data di entrata in vigore della presente legge sono tenute, entro un anno dalla data predetta, a presentare la richiesta di iscrizione negli albi di cui all'articolo 6 conformandosi altresì ai requisiti previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali. Il mancato adempimento di tale onere determina la decadenza delle convenzioni stesse.

4. Il diritto e le modalità di accesso alle strutture pubbliche sono disciplinati dalle amministrazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.